




A.S.D. LARIO

scuola di JUDO



UFFICIO REGISTRO


COMO

ALLEGATO A ALL'ATTO
REG. TO N. 08610/2005
AL N. 3493 SERIE 3°

IL DIRETTORE

Società Sportiva Dilettantistica

"A.S.D. LARIO scuola di JUDO"



STATUTO

Art. 1 COSTITUZIONE

E' costituita un'associazione sportiva, priva di personalità giuridica (associazione non riconosciuta), disciplinata dagli artt. 36 e seguenti, Codice civile, denominata "A.S.D. LARIO scuola di JUDO" - **associazione sportiva dilettantistica** -

L'associazione si conforma alle norme e direttive dell'Ente Nazionale di Promozione Sportiva: Centro Nazionale Sportivo Libertas (CNSL), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). Essa potrà inoltre aderire ad altre associazioni, enti, leghe sportive e simili, sia nazionali che locali, in primo luogo alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN)

Art. 2 SEDE

L'Associazione Sportiva ha sede in Como, Salita dei Cappuccini, 29

Art. 3 DURATA

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, come previsto dall'art. 18 del presente statuto.

Art. 4 SCOPO

L'Associazione non ha fini di lucro, ha struttura democratica, è apolitica, si ispira alla concezione cristiana della vita, senza tuttavia farne motivo di discriminazione tra i soci, sia per l'accoglimento delle richieste di adesione che per la partecipazione alle attività.

Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione della pratica sportiva del JUDO.

In particolare i fini istituzionali dell'associazione sono:

- lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione e la disciplina del Judo, nelle specialità ad esso appartenenti in tutte le forme e manifestazioni, nel territorio dello Stato Italiano ed a livello internazionale, compresa l'attività didattica;
- La formazione, la preparazione e la gestione degli atleti per attività agonistiche ed amatoriali, sia individuali che di squadra.
- La gestione di attività e servizi connessi e strumentali all'organizzazione ed al finanziamento del Judo.
- L'organizzazione di attività ludiche di formazione sportiva e ricreativa del Judo
- La prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività sportivo-agonistiche.

Fermo restando che l'oggetto principale è la promozione e la valorizzazione del judo, l'Associazione si propone inoltre di:

- promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche
- gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere
- organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse specialità sportive
- Organizzare corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi
- Promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali
- Gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar e ritrovi sociali
- Esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento
- Pubblicare giornali periodici da distribuire per almeno 1/3 ai soci dell'Associazione
- Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti pubblici o privati per gestire impianti sportivi ed annessi aree di verde o attrezzate. Collaborare, inoltre, allo svolgimento di manifestazioni ed iniziative sportive


Art. 5 COLORI SOCIALI

I colori sociali sono azzurro e bianco. Altri colori utilizzabili sono il nero, il rosso ed il blu in tutte le loro sfumature.



A.S.D. LARIO

scuola di JUDO



Art. 6 PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito:

- da beni immobili e mobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, privati o da Enti;

Le entrate dell'associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

- dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
- dall'utile derivante dalle attività, corsi, stage e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
- da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- dagli introiti derivanti dalla eventuale gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai soci dell'associazione sportiva, nonché dalla vendita ai soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva.

Le somme versate per la quota sociale o contributo associativo, non sono rivalutabili, non sono trasmissibili.

Art. 7 ESERCIZIO SOCIALE e RENDICONTO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ogni anno. Entro **120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario ed un bilancio preventivo, entrambi da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci secondo le disposizioni del presente statuto.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica - finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati, con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 8 SOCI E LORO CATEGORIE

Possano far parte dell'associazione le persone fisiche di irreprensibile condotta morale, civile e sportiva che ne facciano richiesta, senza distinzione di sesso, razza, fede spirituale, credo politico, in regola con il pagamento delle quote stabilite all' art. 14 del presente statuto. Possono altresì farne parte le persone giuridiche.

I soci si distinguono in:

- Soci Fondatori:** coloro che intervengono nella fase costitutiva dell'Associazione, dandone origine.
- Soci Ordinari:** coloro, di maggiore età, in regola con le quote mensili ed associativa annua.
- Soci Junior:** coloro, di minore età, in regola con le quote mensili ed associativa annua. L'iscrizione dei Soci Junior è subordinata all'assenso scritto di chi ne esercita la patria potestà. Non hanno diritto di voto nelle assemblee.
- Soci Onorari:** sono dichiarati tali, da parte del Consiglio Direttivo, le persone fisiche o gli Enti che operino od abbiano operato con particolare impegno a favore dell'associazione oppure che si siano particolarmente distinti nel mondo del judo o dello sport in generale. I Soci Onorari non pagano alcuna quota.

La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'associazione e non comporta alcuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli associati hanno infatti eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati.

Art. 9 AMMISSIONE DEI SOCI

La condizione di Socio si consegue mediante compilazione della domanda di iscrizione e versamento della quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo; ha carattere non temporaneo, salvo decadenza. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.





Per i Soci minorenni le domande di ammissione dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà.

Per ogni comunicazione tra l'Associazione ed il Socio, lo stesso all'atto dell'adesione elegge automaticamente il proprio domicilio presso l'Albo Sociale dell'Associazione, fermo restando il diritto di revoca in qualsiasi momento.

Art. 10 DOVERI DEI SOCI

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle regole stabilite dal presente Statuto ed inoltre all'osservanza di:

- Disposizioni sia legislative sia regolamentari vigenti in materia sportiva;
- Mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'Associazione ed al di fuori di essa;
- Versare puntualmente le quote sociali stabilite;
- Astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione;
- Partecipare all'attività agonistica solamente sotto i colori sociali dell'Associazione; solo mediante esplicita autorizzazione potranno far parte di selezioni provinciali, regionali, nazionali o essere prestati ad altra società; diversamente saranno radiati.

Giancarlo
 Roberto
 Giancarlo
 Francesco



A.S.D. LARIO

scuola di JUDO



Art. 11 DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, hanno eguali diritti, e precisamente:

1. Frequentare i locali sociali, servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione nei giorni ed orari stabiliti dalla stessa;
2. Frequentare allenamenti e corsi indetti dalla società o a cui la società è stata invitata a partecipare;
3. Prendere parte alla competizioni sportive promosse dall'Associazione o da altri Enti;
4. Partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;
5. Partecipazione alle Assemblee Sociali nonché esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo. Tale diritto viene automaticamente acquisito dal Socio minorenni alla prima assemblea utile dopo il raggiungimento della maggiore età.
6. Presentare proposte e /o reclami per iscritto al Consiglio Direttivo;

Art. 12 QUOTE SOCIALI

Tipi di quote:

QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE: uguale per tutti i soci, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo; da corrispondersi entro il termine fissato dal Consiglio stesso;

QUOTA MENSILE: stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo; da corrispondersi entro la prima settimana di ogni mese.

QUOTA AGGIUNTIVA: per il pagamento di corrispettivi specifici.

Le quote, non sono rimborsabili né rivalutabili né cedibili né trasmissibili, nemmeno in caso di morte.

Art. 13 DIMISSIONI DEL SOCIO

Nel caso di aumento delle quote sociali o di contributi straordinari obbligatori deliberati dalle Assemblee, i Soci che non intendono aderirvi, hanno la facoltà di dimettersi nei 30 giorni successivi alla relativa comunicazione, dandone informativa scritta al Consiglio Direttivo; oltre tale termine l'adesione viene tacitamente prorogata.

Al dimissionario non verrà rimborsata la quota associativa né alcun altro tipo di quota.

Art. 14 CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Il Socio cessa di far parte dell'Associazione per:

- a) Dimissioni - vedi art. 13;
- b) Mancato rinnovo delle quota sociale annua e della iscrizione, nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo
- c) Morosità nel versamento dei vari tipi di quota, prorogata per oltre 1 mese.
- d) Inosservanza del presente Statuto
- e) Decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; qualora il socio dimostri di non condividere le finalità dell'associazione e comunque risulti di turbamento nello svolgimento dell'attività dell'Associazione stessa;
- f) Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta del Consiglio direttivo, pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione, o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento dell'Associazione stessa.
- g) Decesso

Il provvedimento di radiazione è comunicato per iscritto al Socio interessato il quale, qualora non condivida le ragioni dell'esclusione, può, mediante comunicazione scritta da far pervenire al Consiglio direttivo entro 15 giorni, ricorrere all'assemblea che dovrà convocarsi entro 30 giorni ed il cui responso è insindacabile.

Art. 15 MORTE DEL SOCIO

Le quote sociali non sono trasmissibili agli eredi in caso di morte del Socio; l'erede non subentrerà nei diritti connessi alle quote sociali.

Art. 16 SANZIONI PER I SOCI

In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina, il Consiglio Direttivo può infliggere al Socio le seguenti sanzioni:





- a) Avvertimento;
- b) Ammonizione;
- c) Diffida;
- d) Sospensione a tempo illimitato;
- e) Radiazione;


Il Socio moroso potrà essere radiato con Delibera del Consiglio Direttivo;

Art. 17 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- a) ASSEMBLEA DEI SOCI;
- b) PRESIDENTE;
- c) CONSIGLIO DIRETTIVO;
- d) COLLEGIO DEI PROIBIVIRI







 Alberto Follandi Rota





A.S.D. LARIO

scuola di JUDO



Art. 18 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è l'organo rappresentante la totalità degli associati. Essa è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali. La partecipazione del Socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni Socio maggiorenne ha diritto ad 1 voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un Socio maggiorenne ad un altro Socio maggiorenne, il quale può rappresentare un numero illimitato di Soci maggiorenni nell'ambito della stessa Assemblea.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Associazione, che la presiede salvo sua assenza o impedimento. In tali eventualità l'assemblea provvede a nominare il Presidente tra i soci intervenuti. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due o più Scrutatori.

L'Assemblea può essere convocata sotto forma di:

Assemblea Ordinaria

E' convocata almeno una volta l'anno dal Presidente:

- a) Ogni anno, entro 4 mesi dal termine dell'esercizio, per:
 - discutere ed approvare la relazione morale e sportiva dell'anno precedente;
 - discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo;
 - l'elezione del Consiglio Direttivo dell'Associazione
- l'integrazione di cariche sociali qualora non ne sia stata possibile la surroga.

b) Ogni 4 anni, per quanto sopra e per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Essa inoltre delibera su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e che non siano legittimamente sottoposti al suo esame, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali.

Assemblea Straordinaria

Può essere convocata dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o, su richiesta motivata, anche da parte della maggioranza dei Soci.

Essa delibera riguardo:

- approvazione e modifica dello statuto sociale;
- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio;

L'assemblea dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria, viene convocata dal Presidente, mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella sede dell'attività sociale, almeno 15 giorni prima della data fissata; o mediante comunicazione postale o posta elettronica o fax da parte del Presidente almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la riunione e nei casi urgenti, con raccomandata a mano o telegramma o posta elettronica o fax, da inviarsi almeno 2 giorni prima dell'assemblea.

Le Assemblee saranno valide:

- in prima convocazione, con la presenza della metà più 1 degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, trascorsa 1 ora dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto;

Le votazioni avvengono per alzata di mano. Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata tramite scrutinio segreto. In tal caso vengono nominati tra i presenti 2 o più Scrutatori.

In caso di parità di voti, l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'Assemblea delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei votanti e le sue deliberazioni vengono inserite dal Segretario in un libro verbale a disposizione dei Soci per eventuale consultazione.

Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea vincolano tutti i soci, esclusi i soci che intendano dimettersi dalla società.

Art. 19 ELEZIONE e NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali hanno durata di 4 anni, identificabili con il quadriennio Olimpico.

Le cariche sociali sono onorifiche e sono a titolo gratuito.

Le cariche sociali si intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione.

Le cariche sociali sono rieleggibili.

L'elezione degli organi dell'associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo.

Il **PRESIDENTE** è eletto dall'Assemblea dei Soci; ogni socio potrà esprimere 1 sola preferenza. Verrà eletto il primo in graduatoria.






Il **CONSIGLIO DIRETTIVO**, oltre al Presidente, è composto dai consiglieri in numero da 2 a 4 su delibera dell'Assemblea; pertanto il numero totale dei componenti il Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, è di minimo 3 e massimo 5 membri. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci; ogni Socio potrà esprimere al massimo 4 preferenze. Verranno eletti i primi in graduatoria a seconda del numero totale dei consiglieri determinato dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti:

- Il **Vicepresidente**
- Il **Segretario**

Il **DIRETTORE TECNICO** è nominato dal Consiglio Direttivo ma non fa parte del Consiglio Direttivo

Il **RAPPRESENTANTE DEGLI ATLETI** è nominato dal Consiglio Direttivo su indicazione degli atleti e non fa parte del Consiglio Direttivo












A.S.D. LARIO

scuola di JUDO



Art. 20 PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci, nelle modalità di cui all'art. 19. Deve essere in possesso della cintura nera almeno 1°Dan, rilasciata dalla Fijlkam o da altra Federazione Sportiva Nazionale Europea o dal Kodokan Tokyo. E' rieleggibile. Ha la legale rappresentanza della associazione in ogni evenienza.

Assolve i seguenti compiti:

- Provvede al disbrigo degli affari correnti ed all'ordinaria amministrazione.
- Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.
- Da forma esecutiva alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.
- Firma gli atti e ne delega la firma

In caso di temporanea assenza od impedimento, il Presidente delega in tutto od in parte le sue funzioni al Vicepresidente.

La carica di Presidente è compatibile con le cariche di Direttore Tecnico e/o Rappresentante degli Atleti

Art. 21 CONSIGLIO DIRETTIVO

Viene eletto dall'Assemblea dei Soci, nelle modalità di cui all'art. 19. I membri sono rieleggibili. Elegge nel proprio ambito 1 Vicepresidente e 1 Segretario. Nomina il Direttore Tecnico ed il Rappresentante degli Atleti.

Viene convocato dal Presidente, che lo presiede, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta motivata dalla maggioranza dei componenti.

Assolve i seguenti compiti:

- Deliberare circa le questioni attinenti la gestione dell'Associazione
- Realizzare il programma approvato dall'Assemblea dei Soci
- Curare il conseguimento dei fini statutari
- Amministrare i beni sociali e curarne l'incremento
- Redigere il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione annuale dell'Assemblea dei Soci.
- Deliberare sulla accettazione dei Soci e sulla eventuale Espulsione.
- Provvedere alla compilazione dei regolamenti interni per l'uso delle attrezzature e degli impianti dell'associazione
- Conferire incarichi specifici di controllo e di consulenza tecnica
- Applicare e far rispettare il presente statuto
- Curare l'interesse dei Soci e dell'Associazione nei confronti di altre società e pubblici poteri, sia direttamente che tramite le varie Federazioni.
- Stabilisce le quote associativa, mensili e straordinarie.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono valide a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo decade:

- Ogni 4 anni, a fine mandato
- in caso di dimissione, decadenza o morte di uno dei suoi membri

Decade dal Consiglio Direttivo il Socio che, dopo 2 assenze consecutive, non giustificate, non partecipi alla successiva riunione.

Art. 22 VICEPRESIDENTE

Deve essere in possesso della cintura nera almeno 1°Dan, rilasciata dalla Fijlkam o da altra Federazione Sportiva Nazionale Europea o dal Kodokan Tokyo.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, esercitandone le mansioni, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

La carica di Vicepresidente è compatibile con le cariche di Direttore Tecnico e/o Rappresentante degli Atleti

Art. 23 DIRETTORE TECNICO

Viene nominato dal Consiglio Direttivo di cui diviene membro effettivo.

Deve essere in possesso della cintura nera almeno 3°Dan, rilasciata dalla Fijlkam o da altra Federazione Sportiva Nazionale Europea o dal Kodokan Tokyo ed essere in possesso della qualifica tecnica minima di Allenatore, rilasciata dalla Fijlkam o da altra Federazione Sportiva Nazionale Europea o dal Kodokan Tokyo.

Ad esso compete la programmazione sportiva e la gestione tecnica, educativa, formativa ed agonistica degli atleti (soci praticanti)

Può prestare la propria opera professionale anche in altre società sportive.

La carica di D.T. è compatibile con una qualsiasi altra carica del Consiglio Direttivo, ivi inclusa quella di Presidente.





La carica di D.T. può essere offerta solo a judoka, in possesso dei requisiti, facenti parte della società **A.S.D. LARIO**

Art. 24 RAPPRESENTANTE DEGLI ATLETI

Viene nominato dal Consiglio Direttivo di cui diviene membro effettivo.

Deve essere atleta praticante.

Si occupa di mediare eventuali contrasti tra gli atleti e gli organi / cariche sociali. E' un fondamentale consigliere per modificare o migliorare i rapporti tra la direzione tecnica e la base agonistica.



A.S.D. LARIO scuola di JUDO



La carica di Rappresentante degli Atleti è compatibile con una qualsiasi altra carica del consiglio, ivi inclusa quella di Presidente.

Art. 25 SEGRETARIO

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, e li inserisce in un libro verbale a disposizione dei soci per eventuali consultazioni. Sostituisce il Presidente ed il Vicepresidente, esercitandone le mansioni, in caso di loro assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

La carica di Segretario è incompatibile con una qualsiasi altra carica del Consiglio Direttivo.

Art. 26 ELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'

Sono eleggibili alle cariche sociali i soci in regola con tutti gli adempimenti sociali ed in possesso dei seguenti requisiti:

1. che siano maggiorenni al momento della loro elezione;
2. che non abbiano subito negli ultimi quattro anni, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno da parte del CONI o di una delle Federazioni ad esso aderenti o dall'Ente di promozione sportiva di appartenenza.;
3. che siano in possesso di qualifiche tecniche sportive, per le cariche ove previsto;
4. che abbiano depositato la loro candidatura scritta almeno il giorno precedente alla votazione.

- Le cariche di Presidente e di componente del Consiglio Direttivo sono incompatibili con quella di componente del Collegio dei Proibiviri.
- La carica di Presidente è compatibile con quella di Direttore Tecnico e/o di Rappresentante degli Atleti
- La carica di Vicepresidente è compatibile con quella di Direttore Tecnico e/o di Rappresentante degli Atleti
- La carica di Direttore Tecnico è compatibile con una qualsiasi altra carica del consiglio, ivi inclusa quella di Presidente;
- La carica di Rappresentante degli Atleti è compatibile con una qualsiasi altra carica del consiglio, ivi inclusa quella di Presidente;
- La carica di Segretario è incompatibile con una qualsiasi altra carica del Consiglio Direttivo;
- La carica di consigliere è compatibile con le cariche di Direttore Tecnico e/o Rappresentante degli Atleti.

Art. 27 COLLEGIO DEI PROIBIVIRI

Il Collegio dei Proibiviri è composto da un presidente e due componenti, per un totale di tre membri, eletti dall'Assemblea dei Soci. Viene convocato in caso di necessità ed ha il compito di dirimere in via definitiva ed inappellabile eventuali controversie sorte tra i soci o tra questi e l'associazione o suoi organi.

Art. 28 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra i Soci e tra questi e l'Associazione, gli stessi si impegnano a rimettere la soluzione all'esclusiva competenza del Collegio dei Proibiviri, il cui lodo sarà inappellabile.

Art. 29 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di statuto e regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale e/o dell'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza, ed in subordine le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 30 RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione declina ogni responsabilità per incidenti di ogni specie che possano accadere ai soci ed a qualsiasi altra persona che faccia uso di attrezzature sociali.

Art. 31 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione ha durata illimitata ed il suo scioglimento può venire deliberato dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza qualificata pari al 75% dei votanti, la quale nominerà un liquidatore scelto anche tra i non soci.

In caso di scioglimento il patrimonio sociale viene devoluto ad associazioni sportive judoistiche italiane senza scopo di lucro, salvo eventuali diverse disposizioni di legge.

Art. 32 MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE

Il presente statuto può essere modificato solo da una Assemblea Straordinaria, con la presenza di non meno del 75% degli aventi diritto al voto e con votazione favorevole della maggioranza dei presenti.
